



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Servizio alta formazione e ricerca

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE, DA PARTE
DELL'ARDISS, DELLE FINALITÀ, DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU)
(ART. 8 DELLA LR 21/2014)**

Triennio 2015/2017

Anni accademici

2015/2016

2016/2017

2017/2018

SOMMARIO

1 – Premessa	Pag. 3
2 – Indirizzi per l'offerta e standard minimi di qualità dei servizi	Pag. 7
3 - Indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi	Pag. 16
4 - limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici	Pag. 28
5 - Indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 della lr 21/2014 e per la partecipazione al costo dei servizi per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2	Pag. 35
6 - Quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per le mobilità internazionali	Pag. 39
7 - Indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti	Pag. 40
8 - Indirizzi per la determinazione dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	Pag. 41
9 - Indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS	Pag. 42
10 - Indirizzi per la predisposizione della Carta dei servizi da parte dell'ARDISS	Pag. 43
11 - Indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento	Pag. 44
12 – Ulteriori indicazioni ai fini della predisposizione del Programma di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2014	Pag. 45

1 - Premessa

La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ha disciplinato un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Tale disciplina organica sostituisce la precedente legge regionale 16/2012 e in applicazione di quest'ultima norma, dal 1° gennaio 2014 è stata costituita l'Ardiss, l'Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori, nella quale sono confluiti gli Erdisu di Trieste e Udine. L'Ardiss è l'unico soggetto deputato a gestire per conto della Regione gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario in Friuli Venezia Giulia, ha sede legale nel capoluogo giuliano e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che di sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone.

La norma si è inserita in un contesto normativo nazionale tuttora in fase di definizione, finalizzato a dare attuazione al Titolo V della Parte II della Costituzione. L'articolo 5, comma 1, lett. d) della legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), infatti, delega il Governo a provvedere, mediante l'adozione di un decreto legislativo, alla revisione della normativa in materia di diritto allo studio universitario, secondo i principi dettati al successivo comma 6.

Con la modifica del Titolo V della Costituzione, il diritto allo studio universitario si configura non solo come un principio generale, sancito dall'art. 34 della Costituzione stessa, ma anche come un insieme di specifici e ben definiti diritti di singoli cittadini, con riferimento ai quali i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). La relazione tra la competenza legislativa dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la competenza legislativa concorrente delle Regioni è divenuta pertanto un aspetto essenziale nella disciplina del diritto allo studio universitario. Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2002, che ha chiarito la nozione di livelli essenziali delle prestazioni e la natura della competenza attribuita allo Stato per la loro determinazione, si evince che in materia di diritto allo studio universitario le Regioni hanno piena autonomia legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di settore e dei suddetti LEP, con possibilità da parte delle Regioni stesse di adottare livelli più alti di protezione dei diritti sociali, compatibilmente con i propri vincoli finanziari. Le Regioni, quindi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli interventi che sono definiti a livello nazionale.

Il decreto legislativo di riforma, decreto legislativo 68/2012¹, definisce i LEP, garantisce agli studenti la più ampia libertà di scelta in ordine alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio, nonché stabilisce i criteri per il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio.

¹ D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.” Decreto legislativo pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126

A livello regionale, gli interventi e i servizi a sostegno del diritto allo studio universitario sono disciplinati dalla legge regionale 21/2014.

Ai fini dell'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla sopracitata legge, è prevista una programmazione triennale secondo le modalità di seguito indicate. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e sentita la Commissione consiliare competente, le **linee guida** di durata triennale. Le linee guida decorrono dalla data di approvazione e possono essere periodicamente aggiornate.

Successivamente, il Direttore generale dell'ARDISS predisponde, in conformità alle linee guida e d'intesa con il Comitato degli studenti, lo schema del **Programma triennale degli interventi** (di seguito Programma), che viene successivamente approvato dalla Giunta regionale e annualmente aggiornato.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21/2014, le **linee guida** di durata triennale stabiliscono, tra l'altro:

- a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;
- b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
- c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS agli studenti di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 21/2014;
- d) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici e i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 21/2014;
- e) le eventuali quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- f) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti;
- g) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- h) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS;
- i) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della Carta dei servizi;
- j) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge regionale 21/2014.

L'articolazione del presente documento rispecchia pertanto la struttura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 21/2014.

Per quanto attiene invece al **programma triennale**, esso stabilisce tra l'altro:

- a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
- b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;
- c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
- e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS.
- k) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 21/2014.

Gli interventi, oggetto delle presenti linee guida ed elencati all'articolo 22 della legge regionale 21/2014, sono suddivisi in **benefici di natura economica**, quali le borse di studio, i prestiti e i contributi e in **servizi di accoglienza**, quali i servizi abitativi e di ristorazione, per la mobilità internazionale, servizi di orientamento, servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi, servizi di trasporto, servizi a favore di soggetti con disabilità, servizi di assistenza sanitaria, nonché in **ogni altra forma di intervento** diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/2014, sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Gli studenti sopra indicati hanno priorità nell'accesso agli interventi erogati dalla Regione per il tramite dell'ARDISS e sono gli unici destinatari dei benefici economici finanziati con i fondi nazionali in materia di diritto allo studio universitario.

Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, che pertanto costituisce prestazione dei LEP sulla base delle previsioni contenute nel decreto legislativo 68/2012 e nel decreto ministeriale del 7 febbraio 2013². Quest'ultimo equipara gli studenti degli ITS agli studenti universitari.

Le presenti linee guida riguardano quindi un bacino indicativo di utenti di 40.000 studenti iscritti per anno accademico, considerando in tale dato il numero di iscritti ante e post riforma alle due Università di Trieste e di Udine, a master di primo e secondo livello, alle scuole di specializzazione, a dottorati, a corsi singoli, nonché il numero degli iscritti a master e di laureati che svolgono un dottorato di ricerca presso la SISSA, il numero di studenti dei due Conservatori di musica regionali, "Giuseppe Tartini" di Trieste e "Jacopo Tomadini" di Udine.

Gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) della nostra regione ammontano a qualche centinaio. Attualmente sono attivi quattro Istituti tecnici superiori: l'ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica, che ha quale istituzione scolastica di riferimento l'Istituto statale di istruzione superiore Arturo Malignani di Udine, l'ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che ha quale istituzione scolastica di riferimento l'Istituto tecnico statale John F. Kennedy di Pordenone, dall'anno accademico 2014 – 2015 l'ITS nell'Area "Nuove Tecnologie della Vita", che ha l'istituto "A. Volta" di Trieste, quale istituzione di riferimento della Fondazione e dall'anno accademico 2015-2016 il nuovo ITS nell'Area "Mobilità sostenibile" per la formazione di allievi ufficiali della Marina Mercantile sia di "navigazione" che di "macchina", che ha quale istituzione scolastica di riferimento l'Istituto nautico di Trieste.

Fino all'anno accademico 2015-2016 i primi tre ITS hanno attivato annualmente due nuovi corsi di durata biennale, mentre il quarto "ITS – Accademia nautica dell'adriatico" un solo percorso di durata triennale. A partire dall'anno accademico 2016 – 2017 gli ITS realizzeranno complessivamente dieci corsi, di cui due di durata triennale. Per ogni percorso formativo, è prevista una partecipazione di circa 20 – 25 studenti.

Inoltre a decorrere dall'anno accademico 2016 -2017, l'Istituto Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo di Udine è stato autorizzato dal Miur ad attivare il corso e il rilascio del diploma accademico di primo livello

² Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)

in Design grafico per l'impresa (corso di laurea di primo livello triennale), completando così l'offerta educativa regionale.

Il dettato regionale contenuto nella sopracitata legge regionale 21/2014 prevede l'estensione degli interventi anche a ulteriori categorie di soggetti, purché non finanziati da risorse statali, secondo i principi e le finalità di cui alla citata legge regionale 21/2014, nel rispetto degli indirizzi fissati dal programma triennale degli interventi e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le ulteriori categorie di soggetti di seguito elencate sono sostanzialmente riconducibili a programmi e progetti di mobilità internazionale:

- a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
- c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

Con riferimento al secondo gruppo di destinatari, riconducibile a soggetti partecipanti a programmi e progetti di mobilità internazionale, secondo l'indagine annuale sulla "Mobilità della conoscenza" svolta dal Coordinamento regionale degli Enti di ricerca del FVG³, il settore accademico e scientifico del Friuli Venezia Giulia si caratterizza per un forte flusso di mobilità incoming prevalentemente nel campo Mathematics, Physical, Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and Earth Sciences, con oltre 8.000 unità di studenti e ricercatori, alcuni dei quali svolgono per periodi di breve e media durata la propria attività di studio o ricerca presso gli atenei e i centri di ricerca regionali. Si evidenzia altresì una importante mobilità in entrata di studenti presso i Conservatori di musica regionali.

³<http://cer.areasciencepark.it/studi-e-analisi-sulla-mobilita/>

2 –Indirizzi per l'offerta e standard minimi di qualità dei servizi

Ai sensi della vigente normativa regionale gli interventi in materia di diritto allo studio universitario qualificabili come “servizi” sono i seguenti:

- 1) servizi abitativi;
- 2) servizi di ristorazione;
- 3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
- 4) servizi di orientamento;
- 5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
- 6) servizi di trasporto;
- 7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;
- 8) servizi di assistenza sanitaria.

2.1 - I Servizi abitativi

I servizi abitativi sono rappresentati dall'offerta complessiva delle strutture messe a disposizione degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori.

Sono considerati come beneficiari prioritari del servizio abitativo, il cui accesso è garantito mediante procedura concorsuale, gli studenti sopra indicati capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal Programma triennale.

Il servizio è estensibile anche agli altri beneficiari di cui all'articolo 4 della legge, purché gli stessi garantiscano la partecipazione alla copertura del costo del servizio.

Le strutture abitative sopraccitate possono essere quelle gestite dall'ARDISS, ovvero altre strutture convittuali offerte da soggetti pubblici o privati, in possesso di requisiti minimi di accreditamento.

Rientra nella definizione di servizio abitativo anche l'insieme dei servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni erogati dall'ARDISS, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, a favore di tutti i destinatari della legge regionale 21/2014.

Si possono pertanto individuare due **modalità di erogazione del servizio** da parte dell'ARDISS: diretta tramite le strutture abitative gestite dalla medesima Agenzia e indiretta tramite le convenzioni che l'ARDISS stipula con le strutture convittuali oppure tramite convenzioni con operatori del settore per fornire servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni.

Il servizio abitativo è stato riconosciuto dall'Amministrazione regionale quale servizio di interesse economico generale e pertanto le misure di sostegno a favore dei beneficiari finali sono sottoposte alla disciplina comunitaria definita nel Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato sulla GUUE L 114 del 26 aprile 2012.

Per quanto riguarda la **gestione diretta**, ossia per il tramite delle strutture abitative dell'ARDISS, viene garantita l'emanazione del bando di concorso e la sua pubblicazione sul sito dell'ARDISS entro il mese di giugno di ogni anno a valere per l'anno accademico successivo e l'assegnazione dei posti alloggio a partire dal mese di settembre di ogni anno.

Il numero complessivo di strutture abitative e posti alloggio messe a disposizione per l'offerta del servizio abitativo è il seguente:

Polo di Trieste. Dispone di 549 posti alloggio così distribuiti:

- 250 posti alloggio (di cui 6 riservati a disabili) presso la casa dello studente edificio E3;
- 126 posti alloggio (di cui 2 riservati a disabili) presso la casa dello studente edificio E4;
- 74 posti alloggio presso la casa dello studente E1
- 99 posti alloggio presso la Casa dello studente di Via Gaspare Gozzi che saranno disponibili dall'anno accademico 2016/2017.

Polo di Udine e provincia. Dispone di 473 posti alloggio così distribuiti:

- 283 posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine. Negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, la struttura sarà temporaneamente non disponibile a causa di lavori di ristrutturazione dell'edificio. Si farà ricorso alle strutture convenzionate oppure si utilizzeranno forme contributive come di seguito specificato.
- 114 posti alloggio presso la casa dello studente dei Rizzi di Udine
- 12 posti alloggio per ex scuola materna "Maria Bambina" di Udine
- 64 posti alloggio presso la casa dello studente di Gemona.

Polo di Pordenone

- 95 posti alloggio presso la casa dello studente di Pordenone in convenzione con il Consorzio Universitario di Pordenone.

Polo di Gorizia

- 99 posti alloggio presso la casa dello studente di Gorizia, di cui 50 riservati agli studenti iscritti all'Università di Udine e 49 riservati agli studenti iscritti all'Università di Trieste.

Le strutture abitative dell'ARDISS devono offrire, quale standard minimo di servizio:

Caratteristica	Descrizione standard minimo per caratteristica
dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante	camere singole: 36 metri cubi camere doppie: 30 metri cubi
dotazione di servizi e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Stanze singole con servizi e doccia comuni per ogni 2 stanze. - Alloggi con servizi riservati per soggetti disabili. - Il servizio di portierato gestito direttamente dall'Agenzia o in appalto a terzi, o garantito da forme di accesso con tessera magnetica
presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso per soggetti disabili. - Presenza di almeno: <ul style="list-style-type: none"> un'aula studio un'aula riunioni un'aula video / musica una cucina collettiva un'aula informatica una lavanderia connessione internet o wifi

Il Programma triennale dovrà prevedere la riserva di una percentuale dei posti alloggio rispetto al totale dei posti a disposizione delle strutture direttamente gestite, anche tenuto conto delle riserve di cui al paragrafo 6 per:

- a. progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti tecnici superiori.
- b. studenti che si iscrivono a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario (compresi i Conservatori di musica) della Regione e la cui frequenza sia pertanto da incentivarsi (ancorché non in possesso dei requisiti di reddito e di merito richiesti per l'accesso ai concorsi), ivi compresi i corsi di laurea interateneo e quelli in collaborazione con atenei fuori Regione;
- c. studenti iscritti a corsi di laurea che prevedono il rilascio del doppio titolo;
- d. studenti specializzandi e frequentanti dottorati di ricerca presso il sistema universitario (compresi i conservatori di musica) della Regione;
- e. visiting professor e professori universitari fuori sede;
- f. altre esigenze individuate nel Programma.

Il Programma dovrà stabilire tale percentuale tenendo conto della necessità di assicurare la copertura del servizio a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

Per quanto riguarda le forme di **gestione indiretta**, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 38 comma 9 della legge regionale 21/2014, l'ARDISS stipula convenzioni con i soggetti che gestiscono strutture convittuali come di seguito specificati e attivare con gli stessi forme di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

I soggetti destinatari delle suddette convenzioni sono:

- a. gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
- b. i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti che gestiscono le strutture convittuali di cui sopra, devono corrispondere almeno allo standard minimo di qualità dei servizi abitativi offerti dall'ARDISS come sopra riportati.

Al fine di garantire le medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi alloggio gestiti in forma diretta dall'ARDISS e al fine di garantire il rispetto del regolamento UE n. 360/2012, nelle convenzioni dovrà essere indicato il **costo netto unitario** sostenuto dai soggetti di cui sopra per la concessione della struttura abitativa agli studenti, nonché la **tariffa mensile** applicata.

Il contributo erogato dall'ARDISS a favore dei soggetti di cui sopra, riferito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, è pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura convittuale e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico. A tal fine la tariffa applicata dalla struttura convittuale agli studenti aventi i requisiti per l'accesso a tale beneficio non può essere superiore del 30% rispetto a quella dell'ARDISS, rispetto allo standard minimo di servizio offerto in analogia a quello offerto dall'ARDISS.

Il contributo in ogni caso non può essere superiore all'importo di euro 1.200,00 per anno accademico per ciascuno studente capace e meritevole, carente o privo di mezzi.

L'ARDISS, con cadenza annuale, sulla base dell'ammontare complessivo di risorse disponibili a bilancio e tenuto conto dei vincoli del patto di stabilità, comunica ai soggetti accreditati il numero complessivo delle riserve di posti alloggio suddiviso su base provinciale, ai fini dell'attribuzione del sostegno agli

studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi che alloggiano presso le strutture convittuali medesime.

Le riserve sono prioritariamente destinate agli studenti che, pur essendo in graduatoria per il posto alloggio gestito direttamente dall'ARDISS, non hanno potuto accedere agli alloggi medesimi per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio dell'Agenzia. Per l'anno accademico 2017-2018 (e nelle Linee guida del prossimo triennio si ipotizza anche per l'anno accademico 2018-2019) sarà data priorità agli studenti aventi diritto ai posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine.

In via residuale il sostegno è destinato a coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato istanza all'ARDISS, ma al soggetto accreditato. A tal fine i soggetti accreditati comunicano annualmente all'ARDISS l'elenco degli studenti che hanno fatto richiesta di alloggio presso la stessa e che intendono avvalersi del sostegno regionale in quanto in possesso dei requisiti di reddito e merito. L'ARDISS annualmente approva le graduatorie degli studenti che intendono avvalersi del sostegno regionale, sulla base dei criteri di reddito e di merito previsti per l'ottenimento del posto alloggio.

I soggetti accreditati, sulla base del riparto approvato dall'ARDISS, ricevono un sostegno proporzionale al numero degli studenti ospitati per le rispettive strutture, tenuto conto del numero delle riserve disponibili dell'ARDISS.

Infine, per quanto riguarda i servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari della legge, si prevede il mantenimento delle convenzioni o contratti con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore. Il servizio sino alla naturale scadenza dei contratti in essere con gli affidatari del servizio dovrà garantire la presenza di punti informativi presso le sedi universitarie di Trieste e di Udine, di un account di posta elettronica dedicata per ciascuna sede e di un link al servizio sul sito internet dell'ARDISS.

E' inoltre disponibile il servizio offerto dal "Welcome Office FVG" per l'accoglienza di studenti e ricercatori stranieri; tale servizio fornisce informazioni, supporto e strumenti utili per agevolare gli studenti nell'affrontare le procedure di ingresso, di soggiorno e nel trovare un alloggio temporaneo.

2.2 - I Servizi di ristorazione

I servizi di ristorazione sono rivolti a tutti i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale 21/2014, con tariffe differenziate. Per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori, carenti o privi di mezzi, sono previste particolari agevolazioni tariffarie, mentre per gli altri destinatari della legge è previsto l'obbligo di partecipazione al costo.

E' previsto l'accesso al servizio anche da parte di altri utenti diversi da quelli individuati dall'art. 4 della legge, purché sia corrisposta una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio.

Il servizio erogato dall'ARDISS viene garantito attraverso contratti o convenzioni con le ditte appaltatrici, previo esperimento di idonea procedura di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile, tenendo conto della distribuzione territoriale dell'attività universitaria.

Il servizio di ristorazione dovrà essere garantito nel rispetto dei seguenti standard minimi:

Caratteristica	Descrizione standard minimo
Standard riferiti al numero	Due pasti interi giornalieri (pranzo e cena) per ciascuno studente,

dei pasti giornalieri, alle caratteristiche del pasto offerto	garantiti in tutte le sedi universitarie
Norme igienico sanitarie	Gli standard minimi di qualità del servizio di ristorazione non sono inferiori a quelli previsti nel manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e CE 178/2002 ed ai sensi del d.lgs. 193/07 sull'igiene dei prodotti alimentari adottato dall'Impresa. Le materie prime utilizzate nel processo provengono esclusivamente da fornitori qualificati ed essere oggetto di rigoroso controllo all'ingresso.
Altri requisiti previsti nel capitolato di gara del servizio mensa	Nelle stesse giornate della settimana non viene somministrato lo stesso pasto a pranzo e a cena. Vengono predisposte due alternative di primi e secondi piatti, rispettando determinate frequenze. I prodotti orto-frutticoli hanno provenienza nazionale o CEE e viene rispettata la stagionalità dei prodotti. Su ordinazione sono previste diete speciali per gli utenti allergici o intolleranti muniti di certificato medico. Il pasto intero previsto è composto da: primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert; il pasto ridotto è composto da: primo o secondo, contorno, frutta o dessert, pane. Sono inoltre previsti piatti unici: insalatone, pizza, kebab, piatti internazionali e altre proposte che sono state offerte in sede di gara.
Altro	Si prevedono incontri mensili del comitato casa dello studente Ardis con la ditta appaltatrice.

L'ARDISS dispone dei seguenti punti di ristoro, gestiti con propri punti mensa ovvero mediante strutture convenzionate:

- n. 1 a Gemona del Friuli;
- n. 2 a Gorizia;
- n. 2 a Pordenone;
- n. 1 a Portogruaro;
- n. 13 a Trieste;
- n. 8 a Udine;
- n. 3 a Padova.

Per quanto riguarda la sede di Gorizia si prevede, nel corso del triennio, la creazione di una mensa presso la sede Universitaria di Via Alviano, che sarà gestita da una società vincitrice di apposita gara. E' stata sottoscritta una convenzione con l'Esu di Padova per erogare il servizio di ristorazione agli studenti che frequentano il corso di Conegliano afferente all'Università di Udine.

2.3 – I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza riguardano l'offerta di informazioni e di servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Sono servizi destinati pertanto prevalentemente agli studenti ed ai ricercatori stranieri (incoming).

Il servizio viene erogato mediante stipula di una convenzione con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e mediante eventuali ulteriori accordi da stipulare con le Università, gli Istituti superiori di grado

universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli Istituti tecnici superiori.

Gli standard minimi dei servizi sono i seguenti:

a) Incoming

1. Servizio di preaccoglienza a studenti e ricercatori stranieri tramite i servizi offerti dal “Welcome Office FVG”;
2. Riserva da parte dell’ARDISS di una percentuale dei posti alloggio rispetto al totale dei posti a disposizione delle strutture direttamente gestite per progetti di mobilità internazionale, come meglio specificato al punto 2.1.
3. Accesso al servizio di ristorazione secondo le modalità specificate al punto 2.2.

b) Outgoing

Oltre ai servizi informativi offerti dal “Welcome Office FVG”, si prevede la possibilità di accesso a idonei benefici economici per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale a favore di studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. A tal fine si rinvia al paragrafo 4.1.5..

2.4 – I servizi di orientamento

I servizi di orientamento sono resi per facilitare all’utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo. Il servizio mira inoltre a individuare problematiche individuali e relazionali della persona connesse con l’adattamento alla vita universitaria, a prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età giovanile e migliorare le capacità della persona di comprendere se stessa, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. Agli studenti, che stanno vivendo una situazione di disagio psicologico o un momento di difficoltà nell’ambito del proprio percorso di studi e di vita, verrà, pertanto, garantito un supporto emotivo e cognitivo finalizzato a facilitare i percorsi di cambiamento e miglioramento individuale e di comprensione e gestione delle dinamiche affettive connesse con l’impegno negli studi.

Tali servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Fermo restando che le istituzioni universitarie dispongono di propri servizi di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, l’ARDISS può erogare tali servizi avvalendosi della collaborazione dei Centri regionali di orientamento, ovvero delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre Istituzioni pubbliche e private che operano in materia. Il servizio deve garantire la presenza di uno sportello di assistenza per consentire colloqui individuali forniti da personale qualificato psicologo.

2.5 – I Servizi culturali, per l’aggregazione, turistici e sportivi

I servizi culturali, per l’aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e favoriscono lo sviluppo delle attività promosse o realizzate in questi settori, anche dagli studenti.

Lo standard del servizio prevede che lo stesso possa essere sviluppato nel triennio con le modalità e contenuti di cui all'art. 31 della legge regionale 21/2014:

- a) La stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da esse programmate a prezzi agevolati;
- b) La promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
- c) La promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionale ed estere.
- d) La promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della normativa vigente,

Al fine di garantire uno standard minimo, l'ARDISS realizza almeno uno dei quattro modelli di iniziativa nel corso dell'anno accademico o scolastico.

Le iniziative vengono finanziate a favore dei soggetti realizzatori. In caso di presentazione di proposte progettuali da parte di associazioni e gruppi di studenti si prevede la concessione di contributi. Per gruppi di studenti si intendono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori, per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

La selezione delle iniziative viene fatta sulla base del grado di estensione delle stesse verso la generalità degli studenti universitari e dei destinatari previsti nella legge regionale 21/2014 e in funzione della capacità di garantire una migliore integrazione e interazione fra il mondo studentesco e il contesto socio-economico di riferimento.

Per quanto riguarda le strutture di proprietà dell'ARDISS, si prevede di stipulare apposite convenzioni con le Università per il comodato d'uso o prevedere apposite procedure di gare per l'affidamento della gestione.

2.6 – I Servizi di trasporto

I servizi di trasporto sono rivolti a tutti i destinatari previsti dalla legge regionale 21/2014, con particolari agevolazioni per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli Istituti tecnici superiori regionali, che siano risultati beneficiari di borsa di studio in quanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito.

La Giunta regionale con delibera n. 2552 del 22 dicembre 2015 ha approvato il regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo specifiche agevolazioni sia sul trasporto ferroviario sia sul trasporto su gomma urbano ed extra urbano. Gli allegati alla deliberazione riportano i differenti regimi tariffari e le modalità degli abbonamenti.

Trasporto su rotaia.

I viaggiatori che utilizzano i servizi ferroviari regionali sono soggetti alle tariffe e alle condizioni che regolano il contratto di trasporto stabilite da Ferrovie dello Stato S.p.A.

A partire dal mese di marzo 2016 agli studenti fino a 26 anni di età regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è rilasciato su richiesta un abbonamento annuale di importo pari a 8 abbonamenti mensili, così come definito dalla sopraccitata deliberazione giuntale.

Trasporto su gomma.

L'abbonamento scolastico per gli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è valido sia per i servizi urbani che extraurbani per 10 mesi, a decorrere dal 1° settembre 2016 fino al 30 giugno 2017 o, in alternativa, dal 1° ottobre 2016 fino al 30 luglio 2017, comprese le giornate festive, ed ha le seguenti caratteristiche:

- tariffa pari a 8,5 volte la tariffa mensile ordinaria considerata, calcolata per 4 mesi (settembre – dicembre) al valore del relativo abbonamento mensile ordinario per l'anno 2016 e per i successivi 4,5 mesi allo stesso valore indicizzato nella misura del 120% dell'indice ISTAT ufficiale per il settore trasporti relativo al periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 e arrotondata con le medesime modalità e criteri applicati per le altre tariffe.
- Per gli studenti appartenenti a uno stesso nucleo familiare, sono inoltre applicate le seguenti ulteriori riduzioni tariffarie:
 - 20% per l'acquisto di abbonamenti scolastici per il secondo figlio;
 - 30% per l'acquisto di abbonamenti scolastici per il terzo figlio e i successivi.

Le riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori e sono cumulabili con altre riduzioni previste (riduzione del 5%, rispetto ai titoli acquistati presso le rivendite per gli abbonamenti acquistati on line; riduzione rispettivamente del 20% e 50%, per gli abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza o fra loro sovrapposte).

Oltre alle misure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2552/2015, per il **trasporto su gomma**, l'ARDISS provvede all'ulteriore abbattimento del 30% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per gli studenti fino a 26 anni di età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso, in modo da garantire anche a questa categoria di studente una tariffa ridotta.

Per i destinatari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014 l'agevolazione è concessa purché sia presente un rapporto di collaborazione con le istituzioni regionali universitarie di alta formazione e di ricerca, pari alla durata di almeno dieci mesi. L'agevolazione si applica limitatamente agli abbonamenti annuali.

2.7 - Servizi a favore delle persone con disabilità

I servizi sono rivolti a tutti i soggetti destinatari della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario con disabilità e consistono in:

- servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali, sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Le attuali strutture abitative sono tutte dotate di servizi per disabili e sono prive di barriere architettoniche. Nello specifico il numero di stanze attrezzate destinate a servizio abitativo sul territorio regionale è di 37.

2.8 - Servizi di assistenza sanitaria

L'Ardiss assicura l'assistenza sanitaria gratuita di base agli studenti residenti nei comuni indicati come fuori sede nell'elenco allegato all'annuale bando unico per la concessione dei benefici regionali. A tal fine, tenuto conto delle peculiarità del territorio e dei servizi offerti dalle relative aziende sanitarie, l'Ardiss stipula ove necessario convenzioni con le stesse o con altri operatori del settore.

L'Ardiss verificherà con la Direzione regionale competente la possibilità di configurare un servizio unitario ed omogeneo su tutto il territorio regionale.

3 - Gli indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi

Il decreto legislativo 68/2012, introducendo il concetto di LEP, stabilisce che per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

La normativa nazionale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

Per gli altri servizi diversi dalla borsa di studio e per gli eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni per gli interventi di rispettiva competenza. Le condizioni economiche, coerentemente con quanto indicato dalla norma nazionale, sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il decreto ministeriale previsto dalla norma nazionale non è stato ancora approvato e pertanto, ai sensi del d.lgs. 68/2012, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Si deve tenere conto delle previsioni di cui all'art. 5 comma 11 del medesimo DPCM 9 aprile 2001 che prevede un aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente mediante un decreto ministeriale, nonché delle previsioni di cui all'art. 9 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001 che stabilisce l'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio mediante un ulteriore decreto ministeriale.

Sulla base del combinato disposto tra la normativa nazionale e regionale, è necessario distinguere gli interventi per i quali l'accesso viene garantito attraverso concorso, da quelli per i quali l'accesso avviene con altre modalità, nonché gli interventi per i quali l'accesso richiede o meno i requisiti di reddito e/o di merito, nonché delle eventuali priorità per l'accesso ai benefici.

Alla luce di quanto sopra, di seguito viene riportata una tabella contenente, per ogni tipologia di intervento, gli indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi stessi e dei servizi attribuibili per concorso.

Il Capo IV della legge regionale 21/2014 indica i seguenti interventi cui si accede **per concorso e per i quali sono previsti requisiti di reddito e merito o solo uno dei due requisiti (di reddito o di merito):**

1. **Borse di studio:** La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. (art 23 della LR 21/2014).
2. **Prestiti:** I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014. (art. 25 della LR 21/2014).
3. Alcune tipologie di **contributi economici:**
 - a) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia,

nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1 lettera a).

- b) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, con priorità ai requisiti di merito ed in caso di parità agli studenti con redditi più bassi, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1, lettera c).
- c) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, con priorità ai requisiti di merito e in caso di parità agli studenti con redditi più bassi, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1, lettera d).
- d) a decorrere dall'anno accademico 2016-2017, contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria (art. 26 della LR 21/2014 comma 1, lettera c bis).

4. **Servizio abitativo:** il servizio abitativo è gestito tramite concorso, *prioritariamente destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi*, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori. (art. 27 della LR 21/2014).

5. **Convenzioni da stipulare con le strutture accreditate all'erogazione del servizio abitativo**
L'ARDISS stipula le convenzioni con le strutture convittuali accreditate per garantire forme di sostegno a favore degli studenti *capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi*, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta. I contributi possono essere erogati prioritariamente a favore degli studenti in graduatoria che, per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall'ARDISS, non hanno potuto accedere agli alloggi e in via subordinata agli studenti, che pur avendo i requisiti non hanno presentato istanza all'ARDISS. Ulteriori condizioni sono definite nel Programma di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2014. (art. 27 della LR 21/2014).

Gli interventi cui si accede **senza concorso**, ma per i quali sono previsti **requisiti di reddito e merito o solo uno dei due requisiti (di reddito o di merito)** sono i seguenti:

1. **Contributi economici straordinari:** trattasi di interventi destinati a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi.

I beneficiari sono gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico e che siano in possesso dei requisiti di merito, pari ad almeno la metà dei crediti richiesti per l'ottenimento delle borse di studio, nonché gli studenti in stato di disagio economico con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

Possono beneficiare di tali contributi inoltre gli studenti che, pur versando in una situazione di disagio economico, non abbiano potuto usufruire di altri benefici previsti dalla L.R. 21/2014

La qualifica di studente idoneo alla borsa di studio, ma non beneficiario della stessa per mancanza di fondi non costituisce titolo per l'ottenimento del contributo.

Possono beneficiare dei contributi straordinari gli studenti fino al secondo anno fuori corso e in possesso dei requisiti ISEE per l'idoneità alla borsa di studio, salvo i casi di impedimento oggettivo di

coloro i quali pur versando in una situazione di disagio economico non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla L.R. 21/2014 per gravi motivazioni.

I crediti costitutivi del requisito di merito per gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso sono la metà di quelli previsti per il primo anno fuori corso, maggiorati dalla metà di quelli richiesti per l'ulteriore semestre.

Il contributo straordinario può essere concesso per una sola volta nel corso degli studi.

Si rinvia ad apposito regolamento le modalità, i termini di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei contributi straordinari.

2. **Servizi di ristorazione:** il servizio è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario con obbligo di partecipazione al costo. Sono previste *particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi* iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali. (art. 28 della LR 21/2014).
3. **Servizi di trasporto:** i servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 della legge, con *particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi*, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni gli studenti laureandi sono equiparati agli studenti iscritti a condizione che risultino iscritti all'anno accademico 2015/2016 fino alla conclusione del medesimo (art. 32 della LR 21/2014). Fermo restando l'applicazione delle disposizioni normative, per questo intervento le linee guida richiedono anche un requisito minimo afferente al merito.

Infine la legge regionale 21/2014 indica gli interventi il cui accesso **non** è attribuibile per **concorso e per i quali non sono previsti alcun requisito di reddito e/o di merito**.

1. **Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza**
2. **Servizi di orientamento**
3. **Servizi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive**
4. **Servizi a favore dei soggetti con disabilità**
5. **Servizi di assistenza sanitaria**
6. **Contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.**

3.1 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio

Fino ad approvazione del decreto di cui all'art. 7 c.7 del d.lgs. 68/2012 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 DPCM 9.4.2001.

Rimangono pertanto invariate rispetto agli anni precedenti le modalità di determinazione delle condizioni economiche, salvo gli aggiornamenti previsti dalla legge.

Alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti si procede sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui alle vigenti disposizioni di legge (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente è stabilito nell'importo massimo individuato dall'articolo 5 comma 9 del DPCM come rivalutato dal DM ai sensi dell'art. 5 comma 11 del DPCM.

Per l'anno accademico 2016-2017 in virtù del decreto ministeriale n. 294 del 4 maggio 2016 gli importi minimi delle borse di studio rimangono invariati.

A decorrere dall'anno accademico 2016-2017 all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano le medesime condizioni limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR.

3.2 - Criteri per la determinazione del merito per l'accesso alle borse di studio

Fino ad approvazione del decreto di cui all'art. 7 c.7 del d.lgs. 68/2012 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 DPCM 9.4.2001.

Rimangono pertanto invariati rispetto agli anni precedenti i criteri per la determinazione del merito. Per il conseguimento dei benefici destinati agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il livello minimo del merito è fissato in misura pari al numero massimo di crediti previsti dall'articolo 6, comma 1, del DPCM, pari a 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli e a 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.

3.3 - Determinazione dei requisiti di reddito e di merito per interventi a favore degli studenti disabili

Come per gli anni precedenti, ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle prestazioni di seguito elencati, i valori di riferimento assunti come limiti per la verifica del possesso dei requisiti di merito e per la determinazione delle condizioni economiche degli studenti con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento sono rispettivamente diminuiti ed elevati del 30% e del 25%.

Gli interventi sui quali si applicano tali disposizioni sono:

1. Borse di studio
2. Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti
3. Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale
4. Servizio abitativo
5. Convenzioni con i soggetti accreditati ad erogare il servizio abitativo.

3.4 - Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti a istituti per l'alta formazione artistica e musicale

Ai fini dell'applicazione agli studenti iscritti ai Conservatori di musica della Regione dei benefici previsti dal DPCM, vengono confermati i requisiti di merito necessari applicati nell'anno accademico 2015-2016. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017 all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano i requisiti previsti per gli studenti iscritti alle Università regionali, limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR.

3.5 - Determinazione della condizione degli studenti

Con riferimento alla condizione degli studenti in relazione alla loro provenienza l'attuale riferimento normativo è contenuto all'articolo 4, comma 8, del DPCM 9.4.2001.

Ai fini della qualificazione di studente fuori sede, durante l'anno accademico per il quale vengono richiesti i benefici, il limite minimo del periodo di alloggio a titolo oneroso presso strutture pubbliche o private è pari a dieci mesi. Per gli studenti ITS tale limite viene ridotto a otto mesi.

Agli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, che siano contemporaneamente alloggiati presso le strutture residenziali dell'ARDISS, tale limite è ridotto a sei mesi.

A decorrere dall'anno accademico 2016-2017 all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano le medesime condizioni limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR.

3.6 - Determinazione dell'anzianità universitaria

L'anzianità universitaria:

- viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, ad esclusione degli studenti con percentuale di invalidità non inferiore al 66% ;
- l'iscrizione ai corsi singoli non rileva ai fini dell'anzianità universitaria;
- viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi avvenuta nel corso del primo anno, senza riconoscimento di esami;
- in caso di trasferimento da altra Università e in caso di richiesta di riconoscimento dei crediti o di iscrizione con abbreviazione di carriera viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università o ad altro Ente analogo di provenienza.

Qualora lo studente si trasferisca ad altra Università o rinunci agli studi in data anteriore al giorno 1 luglio del medesimo anno accademico, i benefici vengono revocati a decorrere dalla data in cui è decaduto il diritto.

A decorrere dall'anno accademico 2016-2017 all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano le medesime condizioni limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR.

3.7 - Criteri per la determinazione del merito e del reddito per i contributi di cui all'art. 26 comma 1, lettere c (per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione) della legge regionale 21/2014.

I contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione sono concessi per l'iscrizione a master approvati dai competenti organi accademici dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste, dall'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo ovvero a master accreditati da ASFOR e realizzati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Ai fini dell'accesso a tali contributi, si applicano i requisiti di reddito previsti per le borse di studio mentre i requisiti di merito sono espressi in termini di votazione attribuita per il conseguimento della laurea. La votazione minima viene stabilita nel Programma.

E' fatta salva ogni diversa determinazione in base a specifiche norme di legge e eventuali direttive regionali.

3.8 - Criteri per la concessione di contributi straordinari inerenti una situazione di sopravvenuto disagio economico (art. 26, comma 1, lettera b)

Le caratteristiche di questa misura sono nell'essere di natura straordinaria in presenza di situazioni di sopravvenuto disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi.

La condizione di sopravvenuto disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno

precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.

A titolo esemplificativo il sopravvenuto disagio economico potrebbe essere riconducibile alle seguenti ipotesi: perdita di un genitore, separazione o divorzio proprio o dei propri genitori, grave malattia propria o dei componenti il nucleo familiare con particolare riferimento a quelli dei percettori di reddito per la famiglia, perdita del posto di lavoro proprio o dei componenti il nucleo familiare, costituzione di un nucleo familiare proprio dello studente con figlio a carico del nucleo stesso.

Tra le gravi motivazioni per le quali gli studenti, che pur versando in stato di disagio economico non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla LR 21/2014, rientrano le gravi malattie proprie o dei componenti del nucleo familiare.

L'atto di concessione del contributo straordinario dovrà debitamente motivare la sussistenza della condizioni sopracitate.

3.9 - Criteri per la determinazione dei contributi di natura straordinaria per persone con disabilità (art. 26, comma 1, lettera e)

Le caratteristiche di questa misura sono nell'essere di natura straordinaria in presenza di situazioni di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità non inferiore al sessantasei per cento. Trattasi di una misura contributiva che si aggiunge alle altre agevolazioni specifiche e alle forme facilitazione di accesso ai servizi. Al fine di accedere a tali benefici, la situazione di disabilità deve essere accompagnata da una situazione di disagio economico sopravvenuto o dalla presenza di gravi motivazioni che hanno impedito l'accesso ad altri benefici economici pur in presenza di disagio economico. Il disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.

3.9 bis- Criteri per la concessione di contributi riservati agli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale (art. 26, comma 1, lettera c bis)

Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), a partire dall'anno accademico 2016/2017 si intende attivare una misura sperimentale destinata agli studenti con requisiti di reddito e di merito, consistente in un beneficio economico finalizzato a ridurre l'onere che grava sulle famiglie per l'iscrizione al primo anno di corso di laurea magistrale alle università della Regione FVG, incentivando la prosecuzione degli studi dopo la laurea triennale.

Ai fini dell'accesso a tali contributi, i requisiti di reddito sono determinati sulla base dell'ISEE mentre i requisiti di merito sono espressi in termini di votazione attribuita per il conseguimento della laurea triennale non inferiore o uguale a 100.

3.10 Determinazione contributi.

I contributi agli studenti per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive sono concessi per il tramite dell'Università previa stipula di un'apposita convenzione pluriennale.

3.11 - Tabella degli interventi

La tabella riporta, per ogni tipologia di intervento, le modalità di accesso e gli indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito, qualora previsti, in relazione alla tipologia di beneficiari.

	Descrizione intervento	Beneficiari	Modalità di accesso	Indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito
1	Borsa di studio (Art. 23 LR 21/2014)	Articolo 4, comma 1, lr 21/2014, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi	Concorso	Riferimento al DM 9 aprile 2001 fino a emanazione decreto di cui art. 7, c. 7 del d.lgs. 68/2012. Requisiti di reddito elevati del 25% e requisiti di merito ridotti del 30% per studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento.
2	Prestiti (Art. 23 LR 21/2014)	Prioritariamente concessi agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi di cui all'art. 4, comma 1 LR 21/2014. Estensibili ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2 in caso di disponibilità di risorse.	Concorso	Requisiti previsti per le borse di studio. Requisiti di reddito: limite massimo raddoppiato rispetto al quello previsto per le borse di studio. Requisiti di merito: limite minimo ridotto del 50% rispetto ai requisiti di merito previsti per le borse di studio. Non previsti limiti di reddito e di merito per studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento.
3	Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti (Art. 26, comma 1, lettera a) LR21/2014)	Riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.	Concorso	Per tutti gli studenti fuori sede con requisiti di reddito e requisiti di merito per le borse di studio, iscritti a corsi di studio con sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria.

				<p>Per tutte le altre sedi, studenti con requisiti di reddito e requisiti di merito per le borse di studio, non beneficiari di case dello studente gestite dall'ARDISS o non rinunciatari.</p> <p>Per l'anno accademico 2017-2018 studenti aventi diritto ai posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine che non usufruiscono delle strutture accreditate.</p> <p>Requisiti di reddito elevati del 25% e requisiti di merito ridotti del 30% per studenti con disabilità.</p>
4	Contributi per costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione (Art. 26, comma 1, lettera c) LR 21/2014)	Riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli con priorità con quelli a redditi bassi.	Concorso	<p>Priorità all'accesso agli studenti con requisiti di reddito per borse di studio.</p> <p>Ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità agli studenti con redditi più bassi.</p> <p>I requisiti di merito sono espressi in termini di votazione ottenuta per il conseguimento della laurea.</p>
5	Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (Art. 26, comma 1, lettera d) LR 21/2014)	Riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1 meritevoli con priorità con quelli a redditi bassi.	Concorso	<p>Studenti con requisiti di reddito e merito previsti per borse di studio.</p> <p>Ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità agli studenti con redditi più bassi.</p> <p>Requisiti di reddito</p>

				elevati del 25% e requisiti di merito ridotti del 30% per studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento.
6	Contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive (art. 26, comma 3 LR 21/2014)	Art. 4, comma 1, lr 21/2014	Su valutazione di un progetto per il tramite delle Università	Non previsti requisiti di reddito e merito.
7	Servizio abitativo	Prioritariamente destinato agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. Estensibile a tutti i destinatari dell'articolo 1, con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.	Concorso per art. 4 c. 1 Estensibile a altri art. 4 con obbligo partecipazione al costo	Priorità a studenti art. 4, c. 1 con requisiti di reddito e merito per le borse di studio (con tariffe agevolate). Per gli studenti già beneficiari di posti alloggio, dall'a.a. 2015-2016 non trova applicazione l'opzione di conferma dei posti alloggio acquisiti nell'a.a. precedente. Requisiti di reddito elevati del 25% e requisiti di merito ridotti del 30% per studenti con disabilità (con tariffe agevolate) Per gli altri utenti, non sono richiesti requisiti di reddito e/o merito (tariffe non agevolate).
8	Contributi per condizioni di sopravvenuto disagio economico Art. 26, comma 1, lett. b LR 21/2014)	Riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, che si trovino in condizioni di sopravvenuto disagio economico	Domanda	Sono richiesti parametri di reddito pari a quelli fissati per le borse di studio e di merito pari alla metà di quelli fissati per le borse di studio. La riduzione di reddito del nucleo familiare deve essere pari o superiore al

				25% rispetto all'anno precedente.
9	Contributi straordinari per studenti con disabilità Art. 26, comma 1, lett. e LR 21/2014)	Riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, con disabilità. Per studenti con disabilità si intendono gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.	Domanda	Per gli studenti con disabilità si applicano i requisiti di merito e reddito previsti per le borse di studio per gli studenti con disabilità e di merito pari alla metà di quelli fissati per le borse di studio. La riduzione di reddito del nucleo familiare deve essere pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente.
9 bis	Contributi per costi di iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale (Art. 26, comma 1, lettera c bis) LR 21/2014)	Riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, con requisiti di reddito e di merito che si iscrivano al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia.	Domanda	I requisiti di reddito sono definiti entro un limite massimo di ISEE. Requisiti di reddito elevati del 25% e requisiti di merito ridotti del 30% per studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento. Requisiti di merito espressi in termini di votazione attribuita per il conseguimento della laurea non inferiore o uguale a 100.
10	Servizi di ristorazione (Art. 28 LR 21/2014)	Destinato agli studenti di cui all'art. 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per studenti di cui all'articolo 4, comma 1, meritevoli, carenti o privi di mezzi. Altri utenti diversi da quelli di cui all'articolo 4	Domanda	Tariffe differenziate per fasce di reddito Per gli altri utenti, secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.
11	Servizi di trasporto (art. 32 lr 21/2014)	Rivolti agli studenti di cui all'art. 4.	Per destinatari articolo 4 comma 1 domanda solo per servizio trasporto su	Agevolazioni ordinarie per trasporto su gomma (riduzione 30%) a tutti gli studenti fino a 26 anni di

			<p>gomma in aggiunta alle agevolazioni tariffarie previste dalla DGR 2552/2015.</p> <p>Per destinatari di cui all'articolo 4, comma 2, domanda solo per servizio trasporto su gomma.</p> <p>Per destinatari articolo 4 comma 1 per il trasporto su rotaia si applicano le tariffe di cui alla DGR 2552/2015</p>	<p>età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso, senza parametri di reddito e di merito.</p> <p>Per articolo 4 comma 2, nessun requisito di reddito e di merito, ma presenza di un rapporto di collaborazione con le istituzioni regionali universitarie di alta formazione e di ricerca, di durata pari a almeno dieci mesi e di un abbonamento annuale.</p>
12	Sovvenzioni a favore di soggetti accreditati all'erogazione del servizio abitativo (Art. 27, comma 2 LR 21/2014)	Riservato agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. Priorità agli studenti in graduatoria che, per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall'ARDISS, non hanno potuto accedere agli alloggi e in via subordinata agli studenti, che pur avendo i requisiti non hanno presentato istanza all'ARDISS.	Convenzione con soggetto accreditato all'erogazione del servizio abitativo (lo studente non riceve direttamente dall'ARDISS il contributo)	<p>Studenti con requisiti di reddito e merito previsti per borse di studio</p> <p>Requisiti di reddito elevati del 25% e requisiti di merito ridotti del 30% per studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento.</p>
13	Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza (Art. 29, comma 2 LR 21/2014)	Art. 4	Su richiesta	Nessun requisito di reddito e/o merito

14	Servizi di orientamento (Art. 30, LR 21/2014)	Art. 4	Su richiesta	Nessun requisito di reddito e/o merito
15	Servizi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive (Art. 31 LR 21/2014)	Art. 4	Su richiesta relativamente alle strutture convenzionate	Nessun requisito di reddito e/o merito
16	Servizi a favore delle persone con disabilità (Art. 33 LR 21/2014)	4	Modalità varie	Nessun requisito di reddito e/o merito
17	Servizi di assistenza sanitaria (Art. 34 lr. 21/2014)	Art. 4 c. 1 purché fuori sede	Domanda presso la competente struttura sanitaria	Nessun requisito di reddito e/o merito

4 - Limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici

La legge regionale 21/2014 prevede le seguenti misure di sostegno economico diretto:

1. Borse di studio
2. Prestiti
3. Contributi:
 - a. per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti con accesso per concorso;
 - b. per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione, con accesso per concorso;
 - c. per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, con accesso per concorso;
 - d. di natura straordinaria a sostegno di situazioni di sopravvenuto disagio economico;
 - e. di natura straordinaria per persone con disabilità;
 - f. per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive;
 - g. per l'abbattimento dei costi di trasporto pubblico su gomma o su rotaia nel caso in cui non sia prevista un'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione.
 - h. per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria degli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle università avente sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori misure di sostegno economico si realizzano in forma indiretta:

1. Servizi abitativi presso le strutture gestite dai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012, con abbattimento della retta a seguito di convenzione stipulata tra l'ARDISS e la struttura stessa;
2. Accesso gratuito ai servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
3. Accesso gratuito ai servizi di orientamento;
4. Accesso gratuito o a prezzo agevolato ai Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
5. Accesso gratuito ai servizi a favore degli studenti con disabilità;
6. Accesso gratuito ai servizi di assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede.

Per ciascuna delle categorie di sostegno economico vengono fissati i limiti minimi e massimi degli importi del sostegno stesso.

4.1- Le misure di sostegno economico diretto

4.1.1 - Le borse di studio

In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7 comma 7 del d.lgs. 68/2012 il riferimento normativo è quello dell'articolo 9 DPCM 9.4.2001.

Nello specifico l'importo massimo della borsa di studio regionale è confermato nella misura indicata al comma 2 lettere a) b) e c) dell'articolo 9, tenuto conto delle rivalutazioni attuate dal decreto ministeriale annuale. In caso di mancata emanazione del decreto ministeriale, l'importo delle borse di studio a valere per l'anno accademico viene rivalutato annualmente su quello dell'anno precedente sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ultimo anno, con arrotondamento ai 5 Euro.

L'importo della borsa di studio regionale include la fruizione dei servizi di mensa e alloggio nelle forme di seguito indicate.

Le modalità di erogazione fissate a decorrere dal 1° gennaio 2011 per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono confermate: la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro e nell'assegnazione di pasti mensili gratuiti per l'intero anno solare successivo a quello di presentazione della domanda presso le mense o presso i servizi convenzionati con gli Enti, quantificati in un importo complessivo di 600,00 euro per gli studenti fuori sede e di 400,00 euro per gli studenti pendolari e in sede, importi corrispondenti a circa un pasto giornaliero su base annua.

Lo studente accede, pertanto, al servizio di ristorazione sotto forma di assegnazione di un buono del valore complessivo sopraindicato e del corrispettivo monetario della borsa di studio per la differenza.

A decorrere dall'anno accademico 2015-2016, nel caso in cui l'assegnatario della borsa sia anche assegnatario del posto alloggio, è prevista la riduzione del valore delle rette di spettanza a valere sull'importo della borsa di studio per tutti gli studenti fuori sede.

La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario mentre, qualora l'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo integrale della borsa di studio.

Detti importi vengono erogati **al netto di 600,00 euro** per il servizio gratuito di mensa per gli studenti fuori sede e **di 400,00 euro** per gli studenti pendolari e in sede.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.100,00 euro per gli studenti fuori sede e pendolari e a 650,00 euro per gli studenti in sede.

Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo minimo e massimo delle borse di studio è di seguito riportato ed è il medesimo dell'anno 2015-2016:

	Studente FUORI SEDE		Studente PENDOLARE	Studente IN SEDE
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario ≤ €15.333,33 (2/3 della soglia) Importo massimo della borsa di studio	€ 5.118,36 € 4.518,36 in denaro* + € 600,00 servizio mensa		€ 2.821,67 € 2.421,67 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.929,22 € 1.529,22 in denaro + € 400,00 servizio mensa
ISEE per le prestazioni per il diritto	Residente presso le Residenze Ardiss	Residente presso altre strutture:	€ 1.500,00 € 1.100,00 in denaro	€ 1.050,00 € 650,00 in

universitario = € 23.000,00 (soglia massima) Importo minimo della borsa di studio	Stanza singola € 3.100,00 € 1.100,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio	Stanza doppia € 2.900,00 € 1.100,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio	€ 2.526,28 € 1.926,28 in denaro + € 600,00 servizio mensa	+ € 400,00 servizio mensa	denaro + € 400,00 servizio mensa
--	---	--	--	---------------------------	-------------------------------------

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula, in base alla quale la diminuzione dell'importo della borsa di studio è direttamente proporzionale all'aumento dell'ISEE dello studente.

Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE	Si applica la seguente formula: $BdS(s) = \max BdS - \{ (\max BdS - \min BdS) \times [(ISEE(s) - 2/3 \max ISEE) / (\max ISEE - 2/3 \max ISEE)] \}$ Dove: importo borsa di studio dello studente = $BdS(s)$ importo massimo della borsa di studio = $\max BdS$ importo minimo della borsa di studio = $\min BdS$ ISEE dello studente = $ISEE (s)$ Importo massimo ISEE = $\max ISEE$
---	---

Per quanto riguarda la selezione dei beneficiari delle borse di studio, il riferimento è l'articolo 4, comma 7, lettera a) del DPCM 9.4.2001.

Le modalità di definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici sono di seguito indicate.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (ivi compresi i corsi ITS) si procede secondo le graduatorie degli idonei, definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, come di seguito indicato:

- studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi;
- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Vengono esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli anni successivi al primo, che sono uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e successivamente quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'U.E..

La revoca della borsa comporta l'avvio del procedimento volto alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio se mancano i relativi requisiti di reddito e merito.

4.1.1.1 - Le Borse di studio a favore di studenti con disabilità

Come per gli anni precedenti, la borsa di studio relativa agli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento viene corrisposta in misura superiore al 30% delle rispettive borse di studio ordinarie.

Detti importi vengono erogati al netto del corrispettivo per il servizio gratuito di mensa per gli studenti fuori sede, pendolari e in sede.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.430,00 euro per gli studenti disabili fuori sede e pendolari e a 845,00 euro per gli studenti in sede.

Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo minimo e massimo delle borse di studio è pari a quello di seguito riportato e riferito all'anno accademico 2015-2016:

	Studente FUORI SEDE		Studente PENDOLARE	Studente IN SEDE
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario ≤ €19.166,67 (2/3 della soglia) Importo massimo della borsa di studio	€ 6.653,87 € 6.053,87 in denaro* + € 600,00 servizio mensa		€ 3.668,17 € 3.268,17 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 2.507,99 € 2.107,99 in denaro + € 400,00 servizio mensa
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = € 28.750,00 (soglia massima) Importo minimo della borsa di studio	Residente presso le Residenze Ardiss		€ 1.830,00 € 1.430,00 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.245,00 € 845,00 in denaro + € 400,00 servizio mensa
	Stanza singola € 3.430,00 € 1.430,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio	Stanza doppia € 3.230,00 € 1.430,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio		

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula:

Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE	<p>Si applica la seguente formula:</p> $BdS(sd) = \max BdS(d) - \{ (\max BdS(d) - \min BdS(d)) \times [(ISEE(sd) - 2/3 \max ISEE(d)) / (\max ISEE(d) - 2/3 \max ISEE(d))] \}$ <p>Dove: importo borsa di studio dello studente disabile= $BdS(sd)$ importo massimo della borsa di studio studente disabile=$\max BdS(d)$ importo minimo della borsa di studio studente disabile=$\min BdS(d)$ ISEE dello studente disabile=$ISEE(sd)$ Importo massimo ISEE dello studente disabile=$\max ISEE(d)$</p>
---	--

4.1.1.2 - Limite dei cumuli

La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al valore massimo delle borse di studio previsto per ogni tipologia di studente (in sede, pendolare e fuori sede). Tale limite non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

4.1.2 I Prestiti

Gli Erdisu nel passato avevano attivato garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.390 e dei relativi provvedimenti attuativi, iscritti ai corsi individuati dall'art.1 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 novembre 2005, utilizzando a tal fine risorse specifiche stanziare dal MIUR. Nello specifico, era stata fatta una selezione di un istituto di credito selezionato ed erano stati pubblicati i bandi congiunti per l'erogazione dei prestiti fiduciari da finanziare con fondi nazionali. Tali prestiti si sono configurati come interventi in conto interessi da parte degli Enti regionali, nel caso in cui gli studenti avessero la necessità di attivare prestiti bancari per sostenere il proprio percorso di studi. Tale sperimentazione tuttavia non aveva portato risultati soddisfacenti, in quanto non c'era stata domanda.

Per il triennio 2015-2017, tale misura potrà essere attivata solo in presenza di una accertata potenziale domanda da parte dei destinatari (prioritariamente studenti di cui all'articolo art. 4, comma 1, della legge e in caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui art. 4, comma 2 della legge.).

Per quanto riguarda i limiti minimi e massimi del sostegno economico, si prevede quale soglia minima l'importo minimo della borsa di studio per gli studenti in sede e quale soglia massima l'importo massimo della borsa di studio per gli studenti fuori sede.

Il limiti minimi e massimi del prestito si riferiscono al valore delle borse di studio per i disabili. Per i requisiti di reddito e di merito si applicano le estensioni di cui al paragrafo 3.

4.1.3 - I Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti con accesso per concorso

I contributi in oggetto afferiscono ai soli contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n.431/1998 a favore dei soggetti aventi i requisiti di reddito e di merito indicati al paragrafo 3.

L'importo del contributo per tutti gli studenti fuori sede di cui all'art. art. 4, comma 1 con requisiti di reddito e requisiti di merito previsti per le borse di studio, iscritti a corsi di studio con sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria, viene determinato nella misura massima di 1.200,00 euro annui, da rapportare al numero di mensilità di utilizzo per anno accademico.

Per tutte le altre sedi, per gli studenti con requisiti di reddito e requisiti di merito per le borse di studio, non beneficiari di case dello studente gestite dall'ARDISS o non rinunciatari, i contributi vengono determinati in misura pari alla differenza tra il costo dell'affitto su base mensile e il costo mensile della

struttura abitativa messa a disposizione dell'ARDISS, per un numero massimo di 10 mesi. L'importo non può superare in ogni caso l'importo di 1.200,00 euro annui.

Per l'anno accademico 2017-2018 per gli studenti aventi diritto ai posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine il contributo viene quantificato in euro 1.200/annui, per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico.

Sono esclusi dal beneficio dei contributi in oggetto gli studenti idonei che rinunciano all'alloggio messo a disposizione dell'ARDISS.

4.1.4 – I Contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione, con accesso per concorso

I contributi vengono fissati nella misura pari al 10% dei costi di iscrizione e frequenza e non possono superare l'importo di 1.000,00 euro annui.

Viene fatta salva ogni diversa disposizione per legge e/o eventuali direttive.

4.1.5 – I Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, con accesso per concorso

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale integrano l'ammontare del beneficio economico concesso a valere su fondi comunitari o altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il contributo di mobilità internazionale erogato dall'Ardiss si configura come un'integrazione alla borsa di studio, nella misura fissa di euro 150,00 mensili per un periodo massimo di 10 mesi, a prescindere da quanto stanziato da Atenei, Unione Europea e Ministero.

4.1.6 – I Contributi di natura straordinaria a sostegno di situazioni di sopravvenuto disagio economico

L'ammontare del contributo straordinario avrà quale soglia massima l'importo minimo della borsa di studio prevista dal bando unico per gli studenti in sede, pendolare e fuori sede, in presenza di ISEE pari a zero. Il contributo viene proporzionalmente ridotto all'aumentare dell'ISEE fino alla soglia massima di ISEE ammessa. Il contributo non può in ogni caso essere inferiore a metà del contributo massimo previsto.

4.1.7 – I Contributi di natura straordinaria per persone con disabilità

Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo straordinario si applicano le modalità di cui al paragrafo 4.1.6, avendo quale base di calcolo l'importo delle borse di studio per gli studenti con disabilità.

4.1.8 – I Contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive

Il limite massimo del contributo concesso annualmente a ciascuna associazione o gruppo di studenti non può superare l'importo di 6.000,00 euro.

4.1.9 – I Contributi per la fruizione dei servizi di trasporto nel caso in cui non sia prevista un’offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione

Come indicato al paragrafo 2, i servizi di trasporto (ferroviario, su gomma urbano ed extra urbano) sono rivolti a tutti i destinatari previsti dalla legge regionale sul diritto allo studio universitario, e prevedono particolari agevolazioni per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori, che sono in possesso di requisiti di merito.

Poiché tale intervento mira a ridurre le spese sostenute dagli studenti, nonché a incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico oltre alle misure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2552/2015, per il **trasporto su gomma**, l'ARDISS provvede all'ulteriore abbattimento del 30% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per gli studenti fino a 26 anni di età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso.

4.1.10 – I Contributi per l’abbattimento dei costi della tassa universitaria degli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle università avente sede legale in Friuli Venezia Giulia.

A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, i contributi per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria degli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle Università aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia viene determinato nella misura fissa di euro 650,00, per un ISEE inferiore o uguale a 35.000 euro.

5 – Indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi o della partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS

Alcune misure di sostegno economico si realizzano in termini di applicazione di tariffe, anche agevolate in presenza di determinate condizioni, per l'accesso ai servizi di accoglienza e riguardano nello specifico:

1. Servizi di ristorazione;
2. Servizi abitativi presso le strutture gestite dall'ARDISS;
3. Tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione, qualora non si ricorra a forme di contribuzione diretta.

5.1 – I Servizi di ristorazione

Il servizio è rivolto a tutti i destinatari della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario, con forme diverse di partecipazione al costo del servizio. Per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, carenti o privi di mezzi le agevolazioni sono più ampie. Soggetti diversi dalle tipologie previste dalla legge possono usufruire del servizio, previa autorizzazione dell'ARDISS, a condizione che ne garantiscano la copertura dei costi.

A tal fine, in continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento delle fasce di reddito. La prima fascia di reddito garantisce le particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi.

1. Prima fascia (studenti in possesso delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio): 2,05 euro;
2. Seconda fascia (studenti non rientranti nella prima fascia in possesso di ISEE non superiore a 30.000,00 ISPE non superiore a 60.000,00 euro): 3,60 euro;
3. Terza fascia: (studenti in possesso di ISEE superiore a 30.000,00 euro e ISPE superiore a 60.000,00 euro, nonché studenti che non presentano regolare domanda): 4,60 euro.

Si conferma, come per gli anni passati l'accesso al servizio di ristorazione alla tariffa di prima fascia degli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario.

Gli studenti che abbiano già una laurea e che si iscrivano a un corso di laurea di pari livello accedono al servizio di ristorazione in terza fascia.

Il costo del pasto viene proporzionalmente ridotto in caso di pasto frazionato.

I destinatari di cui all'art. 4, comma 2 della LR 21/2014 ed eventuali ulteriori utenti opportunamente autorizzati accedono a una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio. L'importo viene stabilito nel Programma.

È previsto il meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio di ristorazione sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio, con arrotondamento ai 5 centesimi e con decorrenza dal 1° settembre dell'anno accademico di riferimento. Il meccanismo troverà prima applicazione dall'anno accademico 2017 - 2018 con decorrenza 1° settembre 2017.

5.2 - Servizi abitativi presso le strutture gestite dall'ARDISS.

Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. Il servizio può essere esteso a tutti i destinatari della legge regionale in materia, con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

A tal fine, in continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento di tariffe differenziate in relazione alla tipologia di offerta abitativa.

Per gli studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito sono confermate per l'anno accademico 2016-2017 le seguenti tariffe agevolate in vigore dal 1° settembre 2014.

Casa dello studente

TARIFFA MENSILE	
stanza singola	stanza doppia
€.145,00	€.125,00

Appartamenti

TARIFFA MENSILE		
Monolocale	Bilocale	Stanza doppia
€.175,00	€.145,00	€.135,00

È applicato un meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio alloggio sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio, con arrotondamento ai 5 Euro. Il meccanismo troverà prima applicazione dall'anno accademico 2017-2018 con decorrenza 1° settembre 2017.

Per gli altri destinatari della legge regionale 21/2014 e ivi compresi gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori privi dei requisiti di reddito e di merito, le tariffe sono incrementate in misura non inferiore al 5% e non superiore al 50% delle tariffe degli studenti capaci e meritevoli, tenuto conto del costo del servizio della struttura abitativa di riferimento e delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni. Le tariffe sono indicate nel Programma.

In considerazione del fatto che l'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna, le tariffe applicate dovranno garantire la massima partecipazione al costo del servizio tenuto conto delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni.

5.3 - Tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione, qualora non si ricorra a forme di contribuzione diretta

Le tariffe agevolate riguardano il trasporto su gomma urbano ed extraurbano solo in presenza di convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione.

Si prevede l'applicazione delle medesime agevolazioni previste a titolo di contributo per la fruizione dei servizi di trasporto. In questo caso si modificano le modalità di accesso e di erogazione del beneficio, in quanto l'agevolazione consiste nell'avere un costo dell'abbonamento ridotto. Tale soluzione appare percorribile, sulla base delle esperienze e sperimentazioni pregresse, solo qualora ci sia una volontà da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico, anche in relazione ai riflessi organizzativi interni al soggetto stesso che tale soluzione comporterebbe.

5.4 - Accesso gratuito ai servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza e accesso gratuito ai servizi di orientamento

Trattasi di servizi che vengono offerti a sportello o on line e pertanto l'accesso è libero e gratuito a tutti i destinatari della legge regionale 21/2014.

5.5 - Accesso gratuito o a prezzi agevolati ai Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e sono gratuiti, ovvero a prezzi agevolati applicati dai soggetti con i quali l'ARDISS ha stipulato un contratto.

5.6 - Accesso gratuito ai Servizi a favore delle persone con disabilità

Si richiama quanto definito al paragrafo 2 punto 2.7.

5.7 - Accesso gratuito ai Servizi di assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede.

Trattasi di un servizio di assistenza sanitaria di base fornita gratuitamente agli studenti fuori sede che presentano istanza alle competenti strutture del Servizio sanitario regionale.

5.8 – Accesso gratuito ai servizi di ristorazione e di alloggio

Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che hanno introdotto una modifica alla legge regionale 21/2014, in caso di eventi di richiamo nazionale o regionale che riguardano gli studenti universitari, ai fini della promozione del sistema universitario regionale attraverso una valorizzazione dell'offerta di servizi per il diritto agli studi superiori, l'ARDISS concorre alla realizzazione degli stessi, secondo le modalità di seguito indicate.

Previo decreto del Direttore generale dell'ARDISS che attesti il carattere di importanza e rilevanza nazionale o regionale del singolo evento è prevista:

- la stipula di convenzioni, con Università, enti locali, enti pubblici e privati, per l'uso gratuito delle strutture abitative;
- l'utilizzo gratuito delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli previsti dalla norma regionale.

Nel decreto del Direttore dell'ARDISS dovranno essere indicate le spese a carico dell'ARDISS e il mancato introito derivante dalla gratuità del servizio.

6- Quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per la mobilità internazionale

Al fine di realizzare condizioni che consentano l'accesso degli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ai servizi e agli interventi di diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E., l'ARDISS riserva una quota di borse di studio e di alloggi da destinare a favore di studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E meritevoli e privi di mezzi.

Il numero di borse da riservare è stabilito dall'ARDISS in una percentuale compresa tra il 6 % ed il 10%. Per gli alloggi viene riservata una quota minima del 10%.

L'ARDISS riserva 32 posti alloggio a favore degli studenti incoming nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti tecnici superiori.

Per l'anno accademico 2016-2017, in aggiunta alle previsioni di cui sopra, l'Ardiss riserva le borse di studio, i posti alloggio e il servizio di mensa agevolato per gli studenti aventi borsa di studio, a favore di quattro studentesse delle popolazioni Yazidi.

7 - Gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti

La legge regionale 21/2014 prevede che per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di diritto allo studio universitario la Regione si avvalga dell'ARDISS. L'Agenzia può svolgere le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori esercita funzioni consultive e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale, promuovendo il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale.

Gli interventi che richiedono un necessario raccordo tra l'ARDISS e gli Atenei regionali, in quanto realizzati anche dalle medesime istituzioni in forme analoghe, sono:

- 1 I servizi di mobilità internazionale e di accoglienza
- 2 I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi
- 3 I servizi di orientamento
- 4 I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

In particolare è necessario rafforzare le forme di raccordo con gli Atenei per migliorare le modalità di erogazione dei servizi che richiedono attività congiunte tra Atenei e ARDISS.

In continuità con gli indirizzi approvati con DGR 996/30.05.2014 si prevede un forte legame con le Università e le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio, quali Enti locali e Camere di Commercio, Fondazioni bancarie, nonché gli attuali Consorzi universitari.

8 – Indirizzi per la determinazione dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM 159/2013.

Gli indirizzi per gli esoneri dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- Applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs 68/2012 per l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione universitaria e dei contributi universitari. Viene pertanto stabilito l'esonero dal pagamento della tassa agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento. Tale tipologia di esonero si applica anche nel caso di iscrizione ai master.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 549/95, è previsto l'esonero a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, che siano risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio.

9 - Indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS

Nel richiamare i contenuti degli interventi che vanno a costituire l'offerta abitativa regionale, si sottolinea che prioritaria è l'erogazione del servizio abitativo offerto tramite le strutture offerte dall'ARDISS, al quale seguono gli interventi erogati in convenzione con le strutture accreditate ai sensi della legge regionale 16/2012.

Nell'ambito dell'offerta abitativa dell'ARDISS, particolare importanza hanno le riserve indicate al paragrafo 2, soprattutto per favorire programmi di mobilità internazionale.

Si precisa che anche per il triennio 2015-2017 non sono attivate forme di sovvenzione diretta (contributi) a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi che accedono alle strutture convittuali gestite dai soggetti di cui sopra. Si prevedono, invece, forme di sovvenzione indiretta tramite la concessione di un contributo alle strutture accreditate in presenza delle condizioni e secondo le modalità indicate al paragrafo 5, punto 5.3.1.

Il procedimento amministrativo finalizzato alla stipula delle convenzioni con i soggetti di cui sopra prevede:

- 1 Comunicazioni da parte dell'ARDISS ai sensi del Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»)
- 2 Presentazione di istanza di accreditamento all'ARDISS da parte dei soggetti sopraccitati entro i termini stabiliti con decreto del Direttore generale;
- 3 Accertamento dell'idoneità delle strutture dei soggetti di cui sopra mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.
- 4 Stipula della convenzione e successiva erogazione dei contributi alla struttura secondo i termini e le modalità indicate nella convenzione stessa e nel rispetto delle disposizioni delle presenti linee guida.

Viene data continuità ai servizi di informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore.

Con riferimento ai contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti con accesso per concorso, si ritiene che gli stessi vadano prioritariamente applicati solo nelle sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria e in via residuale e solo in presenza di sufficienti risorse finanziarie, agli altri casi.

Per l'anno accademico 2017-2018 per gli studenti aventi diritto ai posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine si prevede il ricorso a sovvenzioni per l'accesso alle strutture convenzionate ovvero per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti ai sensi della legge n. 431/1998.

10 - Indirizzi per la predisposizione della Carta dei servizi da parte dell'ARDISS

A partire dall'anno accademico 2007 – 2008 entrambi gli Erdisu hanno realizzato la carta dei servizi in concomitanza all'avvio dell'anno accademico stesso sulla base delle linee guide previste nei precedenti Piani. Tale strumento, di valenza annuale, ha consentito agli Enti di verificare l'efficacia delle attività e dei servizi prestati e di rilevare le aspettative degli utenti attraverso le indagini di *customer satisfaction*, nonché di registrare i risultati e di misurare il grado di soddisfazione, al fine di assumere eventuali azioni correttive. Dal 2010 gli Enti hanno avuto una carta dei servizi congiunta a valere per tutti gli studenti del territorio regionale.

Ai fini della predisposizione della carta dei servizi per il triennio 2015-2017 vengono confermati i precedenti indirizzi:

1. Preliminare analisi sullo stato di fatto dei servizi resi dall'ARDISS;
2. Analisi della domanda dei servizi e del grado di soddisfazione dell'utente;
3. Definizione e condivisione con il sistema universitario degli standard che rappresentano l'obiettivo da raggiungere;
4. Puntualità ed esaustività, trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese nel documento;
5. Adeguata pubblicizzazione;
6. Definizione dei tempi.

In merito ai contenuti, la carta prevede:

1. una breve presentazione dell'ARDISS e dell'attività;
2. un elenco completo dei servizi forniti dall'ARDISS;
3. l'enucleazione dei principi fondamentali del settore (condizioni per l'ottenimento dei servizi, imparzialità di trattamento, continuità, cortesia, efficienza ecc.);
4. standard di qualità del servizio (regolarità dell'erogazione, informazioni e consulenza all'utente, soluzione di eventuali inconvenienti ecc.);
5. valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
6. tutela dell'utente;
7. validità della Carta;
8. recapiti.

11 - Gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento

11.1 - Attività a tempo parziale

L'articolo 11 del d.lgs. 68/2012 e l'articolo 35 della legge regionale 21/2014 prevedono la possibilità di realizzare attività a tempo parziale da parte degli studenti al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro.

Ai sensi della legge regionale, l'ARDISS ha disciplinato con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti e neolaureati ad attività di supporto in specifiche aree (segreteria e archivio, informazione agli studenti, promozione e comunicazione, gestione delle strutture Ardiss) con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa. Le prestazioni non si configurano come rapporto di lavoro subordinato.

Le collaborazioni non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico e il compenso orario è pari a quello previsto nel regolamento di ciascuna istituzione del sistema universitario regionale, è esente da imposte e non deve superare l'importo di 3.500,00 euro annui.

Il Regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle collaborazioni per ciascuna area che l'ARDISS con apposito provvedimento determina annualmente.

Pertanto nel corso del 2016 si darà corso all'attivazione delle collaborazioni studentesche.

11.2 - Tirocini

L'ARDISS valorizza le esperienze di tirocinio degli studenti e dei neolaureati rendendosi soggetto ospitante di tirocini curricolari e di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni di settore.

11.3 – Servizi di elaborazione degli ISEE per il diritto allo studio a favore degli studenti che non possono ottenere un ISEE depositato presso la banca INPS.

L'ARDISS si farà promotore per la stipula di apposite convenzioni con i Caf a favore degli studenti, che non possano ottenere un ISEE depositato presso la banca dati INPS affinché possano ottenerlo gratuitamente, mediante un coinvolgimento degli Atenei regionali, della SISSA, delle Fondazioni ITS e dell'Accademia della belle arti. Tali convenzioni potranno comportare la gratuità del servizio e/o l'applicazione di tariffe agevolate, mediante una compartecipazione dei costi tra Ardiss e gli enti di cui sopra.

12 – Ulteriori indicazioni ai fini della predisposizione del Programma di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2014

Ai fini della predisposizione del Programma, nell'ambito degli indirizzi forniti per ciascuno degli interventi, l'ARDISS definisce un ordine di priorità ai fini della loro attuazione anche in relazione alle risorse disponibili. Alcuni interventi potrebbero pertanto non essere attivati. In ogni caso viene garantita l'attivazione; a) delle borse di studio; b) del servizio di ristorazione; c) del servizio alloggio; d) dei contributi straordinari; e) dei servizi di assistenza sanitaria; f) del servizio trasporti. Sono incluse nei servizi obbligatori anche le riserve di cui al capitolo 6.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE